Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 novembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 5 NOVEMBRE 1981:

CONCORSI OSPEDALIERI

A POSTI DI PERSONALE SANITARIO MEDICO E FARMACISTA

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BA/1 », in Barletta: Concorso a quattro posti di assistente della divisione di chirurgia generale presso l'ospedale di Barletta.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « FG/2 », in S. Severo: Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso il presidio ospedaliero « T. Masselli-Mascia » di S. Severo.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BA/4 », in Trani: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero « S. Nicola Pellegrino » di Trani.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 10/B, in Firenze: Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione presso l'istituto ortopedico toscano.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 24 « Val di Chiana est », in Cortona: Concorso ad un posto di primario di medicina generale.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 18 « Bassa Valdelsa e Valdarno Empolese », in Empoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Empoli.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 10/D, in Firenze: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 38, « Valle Trompia », in Gardone Val Trompia: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 70, in Legnano: Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria medica presso l'ospedale civile di Legnano.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 26, in Albino: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero « Briolini » di Gazzaniga.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 6, in Gallarate: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al pronto soccorso ed accettazione presso il presidio ospedaliero di Gallarate.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 65, in Sesto S. Giovanni: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 54 « Basso Lodigiano », in Codogno: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 44, in Montichiari: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 21, in Morbegno: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi presso l'ospedale civile di Mombegno.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 48 « Destra Secchia », in Revere: Concorso ad un posto di assistente radiologo.

Regione Basilicata - Unità sanitaria locale n. 1, in Pescopagano: Concorso a due posti di assistente del centro di fisiopatologia respiratoria e terapia medica della insufficienza respiratoria presso l'ospedale di Pescopagano.

Regione Basilicata - Unità sanitaria locale n. 2, in Potenza: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « S. Carlo » di Potenza.

Regione Emilia-Romagna: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 23, in Imola: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di urologia.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 28, in Legnago: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso lo stabilimento ospedaliero di Legnago.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 24 « Veronese orientale », in S. Bonifacio: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 27, in Isola della Scala: Concorso ad un posto di assistente della sezione di urologia, con annesso servizio di emodialisi presso lo stabilimento ospedaliero di Bovolone.

Regione Liguria - Unità sanitaria locale n. 13, in Genova: Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso l'ospedale civile « S. Martino » di Genova.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 28, in Locri: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di radiologia presso il presidio ospedaliero di Gerace.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 16, in Crotone: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Crotone.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 18, in Catanzaro: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « A. Pugliese » di Catanzaro.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 17, in Lamezia Terme: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Soveria Mannelli.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 22, in Vibo Valentia: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Vibo Valentia.

Regione Abruzzo: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista presso unità sanitarie locali.

Regione Umbria - Unità sanitaria locale n. 2 « Alto Chiascio », in Gubbio: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Gubbio.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 47, in Biella: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale degli infermi di Biella.

Regione Valle d'Aosta - Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Aosta.

Provincia di Trento - Unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina, in Rovereto: Concorso ad un posto di primario di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Ala.

Ordine ospedaliero « S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - Provincia lombardo-veneta » in Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « S. Raffaele arcangelo » di Venezia.

Ospedale « Dott. G. Giambalvo » di Menfi: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Ospedale civile « S. Antonio abate » di Tolmezzo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « F.lli Parlapiano » di Ribera: Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Ospedale « Maria Immacolata - Longo » di Mussomeli: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina.

Ospedale civico di Partinico: Concorso ad un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche.

Ospedale « L. Sacco » di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ordine mauriziano di Torino: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale.

Ospedale « A. Businco » di Cagliari: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia patologica.

Ospedale per malattie infettive « D. Cotugno » di Napoli: Concorso ad un posto di primario infettivologo.

Ospedale « Garibaldi » di Catania: Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di radiologia.

Ospedale di Milazzo: Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Centro traumatologico ortopedico di Iglesias: Concorso ad un posto di assistente di fisiokinesiterapia.

Ospedale della fondazione « Casa sollievo della sofferenza » di S. Giovanni Rotondo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di Caserta: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « S. Antonio » di S. Daniele del Friuli: Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Ospedale « G. F. Ingrassia » di Palermo: Concorso a due posti di assistente di cardiologia.

Ospedale maggiore « S. Giovanni Battista » e della città di Torino:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad aiuto di urologia.

Ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile di Palmanova: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali riuniti di Sassari:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali riuniti di Bergamo: Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di odontoiatria e stomatologia.

Ospedale civile di Niscemi: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Ospedali « Galliera » di Genova:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Istituti clinici di perfezionamento di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali « Piemonte e R. Margherita » di Messina: Concorso ad un posto di assistente della divisione di cardiologia presso l'ospedale « Piemonte ».

Ospedale civico di Cammarata: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Francesco » di Nuoro: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Vincenzo » di Taormina: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Ospedale « G. Da Procida » di Salerno: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali « Gravina e Santo Pietro » di Caltagirone: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Istituto ortopedico « G. Pini » di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di circolo e fondazione « E. e S. Macchi » di Varese: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale dei bambini « G. Di Cristina » di Palermo: Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Ospedali « Regina Margherita e civile » di Vittoria:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario urologo.

Ospedale « S. Maria delle Grazie » di Cerreto Sannita: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 4 novembre 1981, n. **621.**

Modificazioni alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la operatività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore delle piccole aziende agricole e di altri soggetti, indicati nelle leggi di incentivazione in materia di credito agrario ma non richiamati dall'art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonché di uniformare la misura della garanzia del Fondo stabilita dallo stesso art. 8 per tutti i destinatari degli interventi del Fondo suddetto previsti dal presente decreto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, nonché di piccole aziende agricole e di altri soggetti indicati da leggi di incentivazione in materia di credito agrario, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia ».

Al penultimo comma dello stesso art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono aggiunte le seguenti parole:

« ; agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403; all'art. 9 della legge 4 agosto 1978, n. 440; agli articoli 1, 4, 12, 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423; all'articolo unico della legge 1° ottobre 1981, n. 553. ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BARTOLOMEI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 27

DECRETO-LEGGE 4 novembre 1981, n. **622.**

Straordinaria erogazione finanziaria all'Istituto per la ricostruzione industriale per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla definizione dei rapporti giuridici negoziali in corso con una committente società algerina, al fine di prevenire contestazioni a carattere internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Ai fini del completamento dei lavori per la realizzazione degli impianti di produzione di sostanze detergenti in Algeria, nelle località di Ain Temouchent, Chelghoum el Aid, Sour el Ghozlane, l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI è autorizzato a negoziare, a mezzo di una o più società del gruppo, i nuovi contratti con la committente società algerina SNIC, previa risoluzione consensuale di tutti i contratti in corso.

Per la copertura degli oneri indiretti, gravanti a qualsiasi titolo sulla realizzazione dei lavori di cui al primo comma e che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro delle partecipazioni statali provvede, con proprio decreto, a destinare all'IRI, per le esigenze di cui al primo comma del presente articolo, la somma disponibile in termini di cassa sul bilancio dell'esercizio finanziario 1981, vincolandone l'utilizzazione all'avvenuta stipula dei contratti di cui al citato primo comma.

Le erogazioni relative agli anni 1982-83 saranno effettuate con decreto del Ministro delle partecipazioni statali previa approvazione, da parte dello stesso, dello stato di attuazione dei progetti, presentato dall'IRI unitamente alle previsioni di spese inerenti alla parte dei contratti ancora da eseguire.

Le somme conferite con i decreti di cui ai commi precedenti saranno dall'IRI iscritte all'attivo del proprio conto economico.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo utilizzando parzialmente la voce « Difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — DE MICHELIS — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 28

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 agosto 1981.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di lire 450 miliardi di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, quale concorso dello Stato nelle spese per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, che dispone la costituzione presso questo Ministero di un fondo quadriennale di lire 2.000 miliardi per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, assegnando per l'anno 1981 l'importo di lire 450 miliardi da utilizzare per gli scopi indicati al quarto comma dell'articolo stesso;

Vista la relazione del 16 maggio 1981, con la quale questo Ministero ha predisposto, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 12 della citata legge n. 151/1981, i computi per la ripartizione del predetto importo di lire 450 miliardi tra le regioni e le province autonome;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 22 luglio 1981 dalla commissione consultiva interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sul piano proposto da questo Ministero per la ripartizione tra le regioni del predetto finanziamento di lire 450 miliardi relativo all'anno 1981;

Visto il decreto n. 135758 del 14 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1981, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 87, con il quale il Ministero del tesoro ha istituito il cap. 7296 « Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di competenza regionale », con lo stanziamento di lire 450 miliardi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente anno finanziario;

Ritenuto di dover assegnare la suindicata somma di lire 450 miliardi per l'anno finanziario 1981, al fine di mettere le regioni in condizione di utilizzare tempestivamente la quota a ciascuna di esse spettante, per gli scopi indicati nel citato art. 11 della legge n. 151/1981;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità di L. 450.000.000.000 (quattrocentocinquantamiliardi) è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Emilia-Romagna	L.	25.369.000.000
Friuli-Venezia Giulia . . .	»	10.365.000.000
Liguria	»	18.163.000.000
Lombardia	»	55.335.000.000
Marche	»	11.721.000.000
Piemonte	»	31.641.000.000
Toscana	»	28.405.000.000
Umbria	»	8.798.000.000
Valle d'Aosta	»	4.897.000.000
Veneto	»	29.064.000.000
Provincia di Trento . . .	»	7.081.000.000
Provincia di Bolzano . . .	»	8.018.000.000
Lazio	»	51.674.000.000
Abruzzo	»	12.576.000.000
Basilicata	»	10.854.000.000
Calabria	»	10.062.000.000
Campania	»	42.484.000.000
Molise	»	6.232.000.000
Puglia	»	25.165.000.000
Sardegna	»	19.291.000.000
Sicilia	»	32.805.000.000
Totale . . .	L.	450.000.000.000

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7296 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1981

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1981
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 276

(6251)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Fulgor Italia, unità di Umbertide (Perugia), Cassine (Alessandria), Latina, Catania e Ortona (Chieti);

S.p.a. Navalcavi (gruppo S.I.F.IN) di Genova;

S.p.a. Fulgorcavi, stabilimento di Latina e uffici commerciali di Milano;

S.p.a. Acciaierie e ferriere lombarde Falck, con sede in Milano e stabilimento di Dongo (Como);

S.p.a. Valeo, con sede in Torino, stabilimento in Mondovì (Cuneo) e servizi amministrativi, tecnici e commerciali a Santena (Torino) e Torino;

S.p.a. Montefibre, stabilimento di Chatillon (Aosta);

S.p.a. Super con sede e stabilimento in San Sepolcro (Arezzo);

S.p.a. Dolomite di Montignoso, con sede in Genova, stabilimento di Montignoso (Massa) e Cava in località Forno (Massa);

ditta Comes S.p.a. di Ariccia;

ditta Adria Effe S.p.a. di San Giovanni in Marignano;

ditta Sitel S.r.l., con sede in Genova e unità a Cosenza, Castrovillari, Catanzaro, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, San Remo, Frosinone, Sora e Roma;

S.p.a. Filatura S. Carlo con sede in Pordenone e stabilimento in Valeriano (Pordenone);

S.p.a. Nuova Multedo, in liquidazione, con sede e stabilimento in Genova;

ditta Istalux di Roma;

S.p.a. Isotex, con sede in Altavilla (Vicenza);

S.p.a. Lopez di Sibari (Cosenza);

S.p.a. S.C.I. Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Corsico (Milano);

S.p.a. S.C.I. Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Gaeta (Latina);

S.p.a. Labi, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Braone (Brescia);

ditta Zincostampa S.r.l., con sede in Torino;

S.p.a. G. Patrick, in liquidazione, con sede e stabilimento in Cazzago San Martino (Brescia);

S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, stabilimento di Pordenone;

S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede legale in Milano e stabilimenti di Clusone (Bergamo), Campione s/G (Brescia), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia);

S.p.a. Caber Italia, con sede in Montebelluna (Treviso) e stabilimento di Gordona (Sondrio);

S.p.a. L.I.G. - Lavorazioni industriali generali di Trieste;

S.p.a. Fa.Pa.As. New, Seguro di Settimo Milanese;

S.p.a. Unione manifatture, con sede in Milano e stabilimento a Verbania-Intra (Novara);

ditta Vignatelli plastici, con sede in Forlì;

ditta Sice S.r.l. di Viterbo;

C.M.C. di Carmen Monetti, con stabilimento in Napoli;

ditta Emilio Lapi & C., Firenze;

S.p.a. Zanussi Elettronica di Pordenone, stabilimento di Sesto al Reghena (Pordenone);

società Sigme S.p.a., con sede in Roma e stabilimento in Ceccano (Frosinone);

S.p.a. Colortex di Castelfranco Veneto (Treviso);

Ercole Marelli & C. S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni;

Ercole Marelli componenti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni;

Ercole Marelli elettromeccanica generale S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni;

Ercole Marelli Aeraulica S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni;

Impianti tecnologici Ercole Marelli S.p.a., con sede in Milano;

Aermarelli S.p.a., con sede in Milano;

Industrie elettriche di Legnano S.p.a., con sede in Legnano;

Adda officine elettrotecniche e meccaniche S.p.a., con sede in Lodi;

Manifattura tele per cartiera S.r.l., con sede in Lodi;

Rotos pompe S.p.a., con sede in Pozzo d'Adda;

E.P.S. - Energy production sistems S.p.a., con sede in Milano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Brionvega, con sede in Milano;

Uniplann, con sede e stabilimento in Caselle di Altivole (Treviso);

S.p.a. Saiag Industria, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimenti in Cascine Vica, Rivoli (Torino) e Ciriè;

S.p.a. Saiag di Ciriè (Torino);

ditta Manifatture S. Lorenzo S.r.l., con sede e stabilimento in S. Lorenzo in Campo (Pesaro);

S.p.a. I.PI.CI., con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano);

S.p.a. Leggiuno in Leggiuno (Varese);

Coop. Costruttori di Argenta (Ferrara), stabilimento ex Felisatti di Ferrara;

S.p.a. Augusto Tonini, con sede in Pomezia (Roma);

S.p.a. Enny di Cerreto Guidi (Firenze);

S.p.a. Bottonificio fossanese di Fossano (Cuneo);

S.r.l. Arte fiorentina ricambi e confezioni, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e filiale di Palazzuolo sul Senio (Firenze);

S.p.a. Todini Sud, con sede in Pomezia (Roma).

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. Textiloses e Textiles, con sede in Castellanza (Varese) e stabilimento in Varano Borghi (Varese);

S.p.a. Massey Ferguson, stabilimento di Aprilia (Latina);

società G.I.P. di Paliano (Frosinone);

S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma);

S.p.a. I.M.E. di Pomezia (Roma).

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

società Bandini Giovanni, con sede in Roma;

S.p.a. Costruzioni meccaniche G.B.F., con sede e stabilimento in Bresso.

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale della zona della Val Vomano (Teramo) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, a decorrere dal 25 maggio 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende operanti nella zona Val Vomano (Teramo), per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal lavoro dal 2 maggio 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della società Helitex S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Legnano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha concesso ai dipendenti delle società Metalmetron e Ducati Elettrotecnica, la cui ristrutturazione è stata già accertata, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per il periodo previsto dalla legge stessa.

(6315)

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla F.E.M.E. S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 4.565 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dal Lanificio e canapificio nazionale S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 4.835 milioni di lire deliberate dall'istituto di credito, elevabile fino a 6.111,5 milioni di lire (pari al 50% delle spese ammissibili), con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del sesto comma dell'art. 7 della legge n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Zignago tessile S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 2.900 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Carlo Boselli S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*) della legge n. 675/77: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 807 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Filatura San Marco S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*) della legge n. 675/77: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 2.750 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Tessiture Niggeler & Kupfer S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 3.630 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Arcte S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *c*), della legge n. 675/77: contributo in conto interessi sull'emissione di obbligazioni fino ad un ammontare di 925 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha approvato il progetto relativo alla riqualificazione professionale predisposto dalla Addafilo S.p.a. per lo stabilimento di Capriate San Gervasio (Bergamo) per l'importo di 1,802 miliardi di lire. Gli oneri relativi alla realizzazione del suddetto progetto, nella misura massima sopra indicata, sono posti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione, secondo i tempi e le modalità indicate nel progetto medesimo. La spesa effettiva per l'attuazione del progetto di che trattasi sarà controllata e rimborsata alla azienda a consuntivo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha approvato il progetto di costruzione di un nuovo stabilimento presentato dalla Burgo Scott S.p.a., che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77 e dall'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

mutuo agevolato di 8.525 milioni di lire (lettera *a*) dell'art. 4 legge n. 675/77);

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 28.419 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato, eventualmente fino al limite di 31.511,9 milioni di lire (lettera *b*) dell'art. 4 legge n. 675/77);

contributo in conto capitale pari a 17.500,08 milioni di lire (art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno).

Con deliberazione adottata nella seduta del 17 settembre 1981, il CIPI ha approvato il progetto relativo alla riqualificazione professionale predisposto dalla Leglertex S.p.a. per lo stabilimento di Ponte San Pietro (Bergamo) per l'importo di 1,227 miliardi di lire. Gli oneri relativi alla realizzazione del suddetto progetto, nella misura massima sopra indicata, sono posti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione, secondo i tempi e le modalità indicate nel progetto medesimo. La spesa effettiva per l'attuazione del progetto di che trattasi sarà controllata e rimborsata all'azienda a consuntivo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(6316)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Onofri, con sede e stabilimento in Cassago Brianza (Como), è prolungata al 23 febbrao 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Onofri, con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como), è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dalla S.p.a. F.lli Onofri, con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italviscosa, con sede in Milano, è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento in Camin (Padova), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento in Camin (Padova), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Fibre, con sede in Cesano Maderno e stabilimenti in Cesano Maderno e Varedo, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.N.T. - Fabbrica non tessuti, con sede in Torviscosa e stabilimento località Camin (Padova), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società filatura Flavio Passione, con sede e stabilimento in Colzate Vertova (Bergamo), è prolungata al 24 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Milano e provincia, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede legale in Milano, stabilimenti di Cornaredo (Milano) e di Milano, viale Corsica, nonché della sede amministrativa tecnica e commerciale di Milano, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, depositi di Milano e Monza, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

(6326)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di lavoro a r.l. « Cooperativa Arcavacata », in Rende, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1981, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di lavoro a r.l., « Cooperativa Arcavacata », in Rende (Cosenza), costituita il 16 febbraio 1974 con atto a rogito del notaio dott. Italo Scornajenghi, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dott. Walter Palumbo.

(6319)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento ai fini comunitari nonché a tutti gli eventuali effetti conseguenti a norma di legge della Società cooperativa a r.l. Clodia Maior - Associazione produttori pesca, in Chioggia.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1981 è stata riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore degli altri tipi di pesca (mitili e altri crostacei e molluschi) denominata Società cooperativa a responsabilità limitata Clodia Maior, in Chioggia (Venezia), calle Gradara n. 292.

(6317)

Riconoscimento ai fini comunitari nonché a tutti gli eventuali effetti conseguenti a norma di legge della Società cooperativa a r.l. Pesce Azzurro, in Sciacca.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1981 è stata riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale denominata Società cooperativa a responsabilità limitata Pesce Azzurro, con sede in Sciacca, via Lido n. 4.

(6318)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 2 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1187,550	1187,550	1187,45	1187,550	1187,50	1187,50	1187,450	1187,550	1187,550	1187,55
Dollaro canadese	990,250	990,250	991,75	990,250	990,55	990,25	990,200	990,250	990,250	990,25
Marco germanico	532,670	532,670	532 —	532,670	532,63	532,60	532,350	532,670	532,670	532,65
Fiorino olandese	483,100	483,100	483,70	483,100	483,16	483,10	483,100	483,100	483,100	483,10
Franco belga	31,875	31,875	31,87	31,875	31,81	31,85	31,867	31,875	31,875	31,90
Franco francese	212,820	212,820	212,75	212,820	212,25	212,85	212,930	212,820	212,820	212,80
Lira sterlina	2225,500	2225,500	2227 —	2225,500	2223,75	2225,50	2223,100	2225,500	2225,500	2225,50
Lira irlandese	1892 —	1892 —	1890 —	1892 —	1891,40	—	1891 —	1892 —	1892 —	—
Corona danese	165,880	165,880	165,70	165,880	165,36	165,80	165,950	165,880	165,880	165,90
Corona norvegese	202,250	202,250	202 —	202,250	202,02	202,20	202,400	202,250	202,250	202,25
Corona svedese	215,770	215,770	215,75	215,770	215,50	215,75	215,920	215,770	215,770	215,80
Franco svizzero	653,750	653,750	652,75	653,750	652,65	653,70	654,100	653,750	653,750	653,75
Scellino austriaco	76,305	76,305	76 —	76,305	75,91	76,50	76,190	76,305	76,305	76,30
Escudo portoghese	18,450	18,450	18,60	18,450	18,51	18,40	18,400	18,450	18,450	18,45
Peseta spagnola	12,495	12,495	12,50	12,495	12,47	12,45	12,501	12,495	12,495	12,50
Yen giapponese	5,160	5,160	5,17	5,160	5,15	5,15	5,145	5,160	5,160	5,16
E.C.U.	1301,210	1301,210	—	1301,210	—	—	1301,210	1301,210	1301,210	—

Media dei titoli del 2 novembre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	37 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,550
» 5,50% » » 1968-83	84,800
» 5,50% » » 1969-84	80,925
» 6% » » 1970-85	76,650
» 6% » » 1971-86	70,150
» 6% » » 1972-87	70,050
» 9% » » 1975-90	71,050
» 9% » » 1976-91	73,900
» 10% » » 1977-92	78,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	64,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	61,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,525
» » » » 1- 1-1980/82	99,075
» » » » 1- 3-1980/82	99,075
» » » » 1- 5-1979/82	98,850
» » » » 1- 5-1980/82	98,700
» » » » 1- 6-1980/82	98,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,600
» » » » 1- 7-1980/82	98,550
» » » » 1- 8-1980/82	98,350
» » » » 1-10-1979/82	98,750
» » » » 1-10-1980/82	98,775
» » » » 1-12-1980/82	98,625
» » » » 1- 1-1980/83	98,425
» » » » 1-10-1980/83	98,900
» » » » 1- 3-1981/84	98,200
» » » » 1- 4-1981/84	98,875
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	94,875
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98,425
» » » 12% 1- 4-1982	96,550
» » » 15% 1- 1-1983	95,175
» » » 12% 1-10-1983	87,025
» » » 12% 1- 1-1984	84,725
» » » 12% 1- 4-1984	84,475
» » » 12% 1-10-1984	83,300
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1187,500
Dollaro canadese	990,225
Marco germanico	532,510
Fiorino olandese	483,100
Franco belga	31,871
Franco francese	212,875
Lira sterlina	2224,300
Lira irlandese	1891,500
Corona danese	165,915
Corona norvegese	202,325
Corona svedese	215,845
Franco svizzero	653,925
Scellino austriaco	76,247
Escudo portoghese	18,425
Peseta spagnola	12,498
Yen giapponese	5,152
E.C.U.	1301,210

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia del cuore dei grossi vasi (per le esigenze della seconda cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi (seconda cattedra) - Policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6329)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali (per le esigenze della terza cattedra di clinica neurologica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali (terza cattedra di clinica neurologica) della facoltà di medicina e chirurgia, viale dell'Università, 30, Roma, alle ore 9, del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6330)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutore delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di impianti nucleari (prima cattedra) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università dgli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di impianti nucleari (prima cattedra) della facoltà di ingegneria, piazza S. Pietro in Vincoli, 10, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6331)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia (per le esigenze della seconda cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di microbiologia (seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia, città Universitaria, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6332)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1981, n. **36.**

Centri di servizi culturali - Modalità di ordinazione delle spese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 16 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutte le spese relative al funzionamento dei centri di servizi culturali di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 35, possono essere ordinate mediante le aperture di credito a favore di funzionari delegati previste dall'art. 60 della legge regionale n. 81 del 29 dicembre 1977.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1981, n. **37.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 (1° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **32** *del* 16 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni indicate nell'annesso prospetto.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni indicate nell'annesso prospetto.

Art. 3.

L'art. 16 della legge di bilancio 5 maggio 1981, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 47, è determinato in L. 570.000.000 l'onere relativo ai gettoni di presenza ai componenti del comitato e delle sezioni provinciali di controllo sugli atti degli enti locali, ischitto al cap. 99 ».

Art. 4.

L'art. 17 della legge di bilancio 5 maggio 1981, n. 14, è sostituita dal seguente:

« Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge regionale 23 aprile 1979, n. 22, è determinata in L. 15.000.000 la spesa relativa alle provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali, iscritta al cap. 106.

Art. 5.

L'art. 21 della legge di bilancio 5 maggio 1981, n. 14, è sostituito dal seguente:

« A termini dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 20 novembre 1980, n. 81, è determinato in L. 1.170.000.000 l'onere per gli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, iscritto al cap. 542 ».

Art. 6.

L'art. 22 della legge di bilancio 5 maggio 1981, n. 14, è sostituito dal seguente:

« A termini dell'art. 18, ultimo comma, della legge regionale 6 luglio 1978, n. 35, è autorizzata la spesa di L. 840.000.000 relativa agli oneri per i centri di servizi culturali, iscritta al cap. 613 ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 54 della legge di bilancio 5 maggio 1981, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'art. 21 della citata legge 28 dicembre 1978, n. 87, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi a finanziamenti in favore dell'ERSA:

L. 10.896.550.000, al cap. 1034, relative ad oneri per il personale e per le spese di funzionamento;

L. 10.000.000.000, al cap. 1058, relative alle attività ed alle iniziative di istituto; ivi compresi pregressi oneri di commercializzazione dei prodotti agricoli, determinati fino a concorrenza della somma di L. 5.195.500.000 ».

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1981

NENNA D'ANTONIO

(*Omissis*).

(5713)

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1981, n. 38.

Contribuzione annuale per il finanziamento del consorzio obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari della regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 29 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo corrisponde per il corrente anno al consorzio regionale obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari un contributo, al fine di consentire all'ente stesso il perseguimento dei suoi scopi istituzionali fissati dagli articoli 2 e 3 dello statuto approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 562 del 29 ottobre 1974.

Per l'anno 1981 il contributo è fissato in L. 300.000.000 (trecentomilioni).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1981, in L. 300.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2381 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 e contemporanea istituzione ed inserzione nel medesimo stato di previsione della spesa, sett. 23, tit. II, sez. VII, catg. III, dest. progr. 2, nat. giur. 1, del cap. 2376 denominato: « Contributo per le spese di funzionamento al consorzio fra gli istituti autonomi delle case popolari della Regione » con lo stanziamento, per competenza e per cassa di L. 300.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 settembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1981, n. 39.

Modifica ed integrazione della legge regionale 16 giugno 1981, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 29 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 23 della legge regionale 16 giugno 1981, n. 17 è sostituito dal seguente:

« Al fine di sviluppare ulteriormente i programmi di miglioramento delle produzioni zootecniche, la Regione concede i contributi previsti dagli articoli 4, 8 e 9 della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 62, maggiorati del 50 %, nonché i contributi previsti dall'art. 5 e successive modifiche ed integrazioni della stessa legge n. 62.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, è autorizzata a finanziare l'attuazione di programmi di risanamento e di difesa dello stato sanitario degli allevamenti, per come previsto dall'art. 12 della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 62 ».

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova capienza nello stanziamento di cui al cap. 1092 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981, istituito con la legge regionale 16 giugno 1981, n. 17.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 settembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1981, n. 40.

Interventi regionali in attuazione degli articoli 19 e 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante: « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento », integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 29 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Regione concede contributi in conto capitale ai comuni, ai consorzi intercomunali e alle comunità montane, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di cui all'art. 6, secondo comma, della legge n. 319/1976, nonchè per le spese relative agli impianti di cui al punto *c*) dello stesso articolo.

Art. 2.

In attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Regione concede contributi in conto capitale a imprese singole o associate, già in attività alla data del 1° gennaio 1975, che realizzano o hanno realizzato, che modificano o hanno modificato, impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi o dei fanghi di risulta dei processi depurativi, per il loro adeguamento alle prescrizioni della normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento alle iniziative collegate a impianti pubblici centralizzati di carattere consortile.

Art. 3.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio regionale, per l'approvazione, le priorità, i criteri, le modalità e i tempi per l'attuazione della presente legge.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione consiliare contenente le indicazioni di cui al comma precedente, le imprese interessate (insediamenti

produttivi e imprese agricole), i comuni e i consorzi intercomunali devono presentare alla presidenza della giunta regionale le domande per la concessione dei contributi, contenenti la indicazione delle opere realizzate a cominciare dal 1976 (per le imprese), per quelle in corso di realizzazione o da realizzare, i relativi costi, in coerenza con i programmi presentati alla Regione ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (insediamenti produttivi).

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato dal comma precedente, la giunta presenta al consiglio regionale, per l'approvazione, sulla base dei criteri di cui al primo comma del presente articolo, il piano di riparto dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, per il triennio 1980-82.

L'istruttoria e l'esame delle domande sono espletati dal settore sanità, igiene ed ecologia presso il quale è costituito un comitato così composto:

componente la giunta preposto al settore sanità o suo delegato, che lo presiede;
componente all'agricoltura o suo delegato;
componente al turismo o suo delegato;
componente ai lavori pubblici o suo delegato;
componente al commercio e artigianato o suo delegato;
componente alla promozione industriale o suo delegato;
un rappresentante dell'ANCI.

L'erogazione dei contributi sarà effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, prevedendo che il 50 % del contributo assegnato verrà erogato dopo che sarà inviato al settore competente della giunta regionale (assessorato regionale sanità e igiene) copia del verbale di inizio dei lavori; il restante 50 % sarà assegnato, a saldo, ad ultimazione dei lavori, dietro presentazione del certificato di collaudo.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il triennio 1980-82 in complessive L. 27.157.088.120 ai sensi degli articoli 4, terzo comma e 5, settimo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, si provvede, per le quote concernenti gli anni 1980 e 1981, introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 211 (di nuova istituzione nel tit. II, ctg. XIII) denominato «Assegnazione dello Stato di fondi, per la tutela delle acque dall'inquinamento (legge 24 dicembre 1979, n. 650)», in aumento L. 14.384.509.685.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Sono istituiti ed iscritti nel sett. 26, tit. II, sez. VIII, ctg. III, dest. prog. I, nat. giur. I, i seguenti capitoli:

cap. 2673, denominato: «Contributi ai comuni, consorzi intercomunali ed alle comunità montane per la costruzione ed ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di cui all'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (art. 4, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650)», con lo stanziamento di L. 9.190.667.200;

cap. 2674, denominato: «Contributi alle imprese industriali (art. 5, comma settimo, della legge 24 dicembre 1979, n. 650)», con lo stanziamento di L. 3.890.435.225;

cap. 2675, denominato: «Contributi alle imprese agricole (art. 5, comma settimo, della legge 24 dicembre 1979, n. 650)», con lo stanziamento di L. 1.303.407.260.

Le quote concernenti l'anno 1982 gravano sui corrispondenti capitoli del relativo bilancio, sulla base delle assegnazioni risultanti dai riparti di cui alle deliberazioni CIPE dell'11 luglio 1980 e dell'11 dicembre 1980.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 settembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1981, n. 41.

Provvedimenti a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del 29 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

La regione Abruzzo concede contributi alle cooperative artigiane di garanzia:

A) *In conto capitale*:

1) per concorso in spese di primo impianto;
2) per concorso alla reintegrazione delle perdite subite per insolvenza dei soci;
3) per concorso alle spese di gestione;
4) per concorso alla formazione del patrimonio sociale.

B) *In conto pagamento interessi passivi*:

1) per operazioni bancarie di credito a breve termine o di esercizio (con durata non superiore a ventiquattro mesi) effettuate dai soci con la garanzia della cooperativa.

Art. 2.

Le operazioni bancarie di credito a breve termine o di esercizio garantite dalla cooperativa sono consentite solamente per le finalità che riguardano esclusivamente l'attività artigiana.

Il richiedente deve corredare la domanda di mutuo agevolato con una relazione illustrativa e programmatica e con una documentazione probatoria.

Art. 3.

La Regione concede i contributi di cui all'art. 1 alle cooperative artigiane di garanzia, che saranno costituite nella regione Abruzzo, con un numero di soci non inferiore a 250 ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano costituite fra imprese artigiane situate nell'ambito territoriale provinciale ed iscritte al competente albo provinciale delle imprese artigiane;

b) abbiano uno statuto conforme a quello tipo, allegato alla presente legge.

Art. 4.

Le imprese artigiane possono essere iscritte ad una sola cooperativa di garanzia e la cooperativa artigiana di garanzia non può accogliere domande d'iscrizione di imprese artigiane non operanti nell'ambito territoriale di competenza della cooperativa stessa.

In caso di inosservanza di tali norme, la cooperativa inadempiente è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono incamerati dalla Regione per essere devoluti ad iniziative predisposte dalla giunta regionale o da altri enti pubblici della Regione allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

Art. 5.

La giunta regionale corrisponde alle cooperative, costituite ai sensi dell'art. 3 della presente legge, contributi:

a) per le spese di primo impianto delle nuove cooperative nella misura di L. 2.000.000;

b) per la reintegrazione delle perdite subite per insolvenza dei soci, nella misura massima del 25 % del danno complessivo, dopo che le cooperative, hanno esperito tutte le procedure di legge per il recupero delle perdite stesse;

c) per concorso alla formazione del patrimonio sociale con la concessione di un contributo pari alle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno. Tale contributo non può essere concesso per più di tre anni.

Art. 6.

La giunta regionale corrisponde un contributo forfettario annuale in conto interessi passivi per mutui garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia fino all'importo di L. 8.000.000, elevabili in ragione di L. 1.000.000 per ogni dipendente fino all'importo massimo di L. 12.000.000 per credito di esercizio o a breve termine, con durata non superiore a ventiquattro mesi.

La giunta regionale corrisponde alle cooperative artigiane di garanzia il contributo di cui al comma precedente in ragione del 50 % in relazione al numero dei soci esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in corso e del restante 50 % in relazione all'importo complessivo delle operazioni di credito effettuato nell'intero anno.

La giunta regionale, sulla base di rendiconti semestrali delle cooperative di garanzia, corrisponderà l'80 % del contributo relativo all'importo delle operazioni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo verserà a conguaglio il residuo.

A carico delle imprese artigiane, comunque, dovrà gravare un tasso non inferiore a quello minimo, stabilito nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1980 e 20 marzo 1981, recanti norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano.

Nel caso che il contributo concesso dalla Regione sia superiore all'importo degli interessi a carico della cooperativa per l'anno cui si riferisce il contributo elargito, la parte eccedente deve essere considerata contributo regionale in conto capitale per spese di gestione per l'anno stesso.

Art. 7.

Le convenzioni per le garanzie fidejussorie devono essere stipulate fra istituti di credito e cooperative artigiane di garanzia sulla base della convenzione tipo regionale approvata dalla giunta regionale con deliberazione n. 2399 del 7 aprile 1981. (Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 del 20 maggio 1981).

Art. 8.

La giunta regionale può disporre ispezioni contabili ed amministrative presso le cooperative artigiane di garanzia per accertare la regolarità delle operazioni di credito e della gestione amministrativa anche ai fini dell'accertamento dell'effettiva destinazione degli interventi regionali alle occorrenze di esercizio dell'impresa artigiana finanziata.

Le ispezioni possono essere eseguite anche a mezzo di revisori dei conti iscritti negli appositi albi professionali.

Le spese per le ispezioni contabili sono a carico della Regione.

Art. 9.

Le domande per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge devono essere presentate alla giunta regionale, settore artigianato, entro il mese di agosto di ogni anno, corredate dei seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto della cooperativa;

b) copia del bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;

c) elenco dei soci, con, segnato a fianco di ciascuno, il numero delle quote sottoscritte e versate nei mesi precedenti al 30 giugno e recante in calce l'attestazione di veridicità firmata dal presidente della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale;

d) elenco dei soci che hanno ottenuto mutui garantiti dalla cooperativa nei dodici mesi precedenti al 30 giugno con, segnato a fianco di ciascuno, l'importo del mutuo concesso, con l'attestazione di veridicità da parte degli istituti di credito concessionari dei mutui;

e) dichiarazione firmata dal presidente del consiglio di amministrazione e dal presidente del collegio sindacale, attestante il numero dei soci al 30 giugno dell'anno in corso di riferimento;

f) apposita documentazione da cui risulti la assoluta irrecuperabilità dell'insolvenza subita per morosità di soci, completa di estratto della deliberazione del consiglio di amministrazione da cui risulti la concessione della garanzia a favore dei soci morosi e da copia della concessione dell'istituto di credito dei relativi affidamenti;

g) copia del provvedimento dal quale risulti la misura di eventuali altri contributi concessi da altri enti;

h) indicazione del numero di conto corrente bancario o postale sul quale la Regione dovrà accreditare i contributi concessi.

Il contributo di primo impianto è concesso su presentazione della domanda corredata dei documenti di cui alle lettere a), c), d), e), h), del presente articolo.

Titolo II

NORME TRANSITORIE

Art. 10.

Le cooperative artigiane di garanzia già esistenti alla entrata in vigore della presente legge, per ottenere i benefici della regione Abruzzo, devono uniformare i loro statuti allo statuto tipo approvato dalla Regione entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge medesima.

Alle cooperative artigiane di garanzia con numero di soci inferiore a 250 già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, vengono concessi i benefici regionali previsti dalla presente legge.

Art. 11.

Per i mutui concessi dagli istituti di credito ai soci delle cooperative artigiane di garanzia fino alla data del 13 dicembre 1980, in via eccezionale, ove il contributo agli interessi concessi con la presente legge e con la legge regionale 20 novembre 1980, n. 82, non copra i due terzi del tasso dovuto annualmente ai sensi della legge regionale 7 novembre 1978, n. 68, la regione Abruzzo, entro il 31 dicembre 1981, concederà la eventuale differenza per il raggiungimento dei due terzi del tasso.

Titolo III

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 12.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato complessivamente per l'esercizio 1981 in L. 4.010.000.000, si provvede mediante lo stanziamento previsto nel cap. 2051 del bilancio 1981, denominato: « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia » per L. 4.000.000.000, e mediante lo stanziamento previsto nel cap. 2022 del bilancio 1981, denominato: « Spese per ispezioni contabili alle cooperative artigiane di garanzia » per L. 10.000.000.

Per gli anni successivi al 1981, al relativo onere si provvede con le rispettive leggi di bilancio, nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale, riguardanti il settore artigianato.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981, sono istituiti ed iscritti, per memoria, i seguenti capitoli:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 297 - titolo III, categoria 24, dest. prog. 2, natura giurid. 1 denominato: « Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni relative alla iscrizione alle cooperative artigiane di garanzia ».

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 2052 - sett. 20, titolo II, sez. X, categoria III, dest. progr. 2, nat. giurid. 1 denominato: « Devoluzione dei proventi derivanti da violazioni alle disposizioni relative alla iscrizione alle cooperative artigiane di garanzia ».

Art. 13.

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

n. 36 del 24 agosto 1973;

n. 42 del 17 settembre 1974;

n. 68 del 7 novembre 1978;

n. 82 del 20 novembre 1980.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 settembre 1981

NENNA D'ANTONIO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1981, n. **42.**

Modifica e finanziamento della legge regionale 20 novembre 1980, n. 80: Provvedimenti a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 29 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della costituzione delle associazioni dei comuni di cui all'art. 5 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 44 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1981, le funzioni amministrative previste agli articoli 5 e 13 della legge regionale 20 novembre 1980, n. 80, sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 20 novembre 1980, n. 80, viene così riformulato:

« La Regione può garantire alle imprese artigiane, le quali non dispongono di garanzie reali a totale o parziale copertura, i mutui stipulati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni ».

La legge n. 865 citata al secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 20 novembre 1980, n. 80, devesi, invece, intendere n. 685.

Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1980, n. 80, il contributo concesso viene elevato a L. 180.000.

Art. 3.

Sono abrogati il quinto comma dell'art. 16 e l'art. 21 della legge regionale 20 novembre 1980, n. 80.

La legge n. 865, citata al secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 20 novembre 1980, n. 80, devesi, invece, intendere n. 685.

Art. 4.

Gli oneri individuati, per l'anno 1980, con l'art. 33 della legge regionale 20 novembre 1980, n. 80, sono prorogati all'anno 1981 secondo la specificazione di dettaglio di seguito riportata e nella somma complessiva di L. 5.000.000.000.

Conseguentemente, sono introdotte le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981:

cap. 2899: « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi » in diminuzione L. 5.000.000.000;

cap. 2060: « Incentivazione per l'occupazione dei giovani nelle attività artigiane » in aumento L. 1.000.000.000;

cap. 2061: « Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività artigiane produttive, artistiche e tradizionali » in aumento L. 700.000.000;

cap. 2062: « Contributi a favore degli enti locali territoriali per la costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigianali » in aumento L. 1.000.000.000;

cap. 2064: « Definizione interventi previsti da precedenti leggi a favore dell'artigianato relativi a pendenze in atto al 31 dicembre 1979 » in aumento L. 2.300.000.000.

La partita n. 6 dell'elenco n. 5, allegato al predetto bilancio 1981, è soppressa.

Per gli esercizi successivi al 1981, le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale riguardanti il settore artigianato e con riferimento agli interventi stabiliti dalla predetta legge regionale 20 novembre 1980, n. 80.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 settembre 1981

NENNA D'ANTONIO

(6000)

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1981, n. **43.**

Disciplina degli scarichi della pubblica fognatura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge è parte integrante del piano di risanamento regionale delle acque ed ha per oggetto la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, per scarichi di pubbliche fognature si intendono gli effluenti da sistemi fognanti gestiti da comuni, da consorzi intercomunali, da comunità montane.

Art. 3.

Per pubbliche fognature, di cui al precedente art. 2, si considerano i seguenti casi:

a) pubbliche fognature che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili;

b) pubbliche fognature che convogliano scarichi provenienti da insediamenti produttivi e da insediamenti civili;

c) pubbliche fognature che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

Art. 4.

Le acque provenienti da pubbliche fognature, di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente articolo, prima di essere scaricate devono subire trattamenti depurativi che assicurino un livello di qualità

degli effluenti compatibili con le caratteristiche del corpo ricettore ed in considerazione del carico inquinante dello scarico.

I trattamenti previsti per gli scarichi di cui sopra ed i relativi limiti di accettabilità sono riportate in allegato I e II.

Art. 5.

Le acque scaricate da impianti di trattamento a servizio di pubbliche fognature di cui al punto *b)* del precedente art. 3 devono comunque rispettare i limiti tabellari indicati nella legge 10 maggio 1976, n. 319, modificata con legge 24 dicembre 1979, n. 650, per quanto attiene ai parametri indicati in allegato III.

Art. 6.

Le acque provenienti da pubbliche fognature di cui al punto c) del precedente art. 3 prima di essere scaricate devono subire trattamenti depurativi che assicurino valori parametrici degli inquinanti non superiori a quelli prescritti per gli insediamenti produttivi dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

Art. 7.

Gli scaricatori di piena realizzati per reti fognarie di tipo misto devono essere dimensionati in modo tale che le acque convogliate in periodo di pioggia all'impianto di depurazione non ne alterino il funzionamento.

La portata massima in ingresso all'impianto di depurazione non deve essere di norma superiore a tre volte la portata oraria di tempo asciutto, calcolata secondo criteri riferiti alla potenzialità dell'impianto stesso.

Lo sversamento di portata di supero dagli scaricatori di piena deve comunque essere effettuato rispettando i limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, per quanto attiene ai parametri di cui all'allegato III.

Art. 8.

Al fine di contenere i costi di investimento e di gestione e di ottenere economie di scala, la Regione privilegia la realizzazione di impianti di depurazione consortili, ovvero l'attuazione di processi depurativi alternativi a quelli tradizionali.

A tale scopo la Regione promuove studi e ricerche finalizzati alla redazione di soluzioni progettuali specifiche, per ambiti territoriali omogenei, che vengono considerati prioritari per la salvaguardia ambientale e la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 9.

La giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, per gli studi e le ricerche di cui all'articolo precedente, di istituti universitari, istituti di ricerca, studi tecnici ed altri organismi specializzati in materia di progettazione di opere pubbliche idrauliche, di acquedotti, di reti fognarie e di impianti di depurazione.

I rapporti tra giunta regionale ed organismi di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni che devono altresì definire i termini della collaborazione con gli enti locali impegnati, secondo le rispettive competenze, nella attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

La giunta regionale predispone le convenzioni entro tre mesi dalla data della presente legge.

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati di cui all'articolo precedente è fissato al 31 maggio 1982.

Art. 10.

Con riferimento all'art. 7 della presente legge vengono considerati i seguenti ambiti territoriali:

1) la fascia litoranea;
2) i bacini del Vomano, dell'Aterno-Pescara, del Sangro;
3) il bacino del Fucino.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera su eventuali modifiche degli ambiti territoriali suindicati, sulla base delle proposte di integrazione presentate, da comuni singoli o consorziati o da comunità montane, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 11.

Gli interventi della Regione di cui all'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono vincolati al rispetto delle direttive impartite con la presente legge.

Art. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge determinato, per l'anno 1981, in L. 450.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2899 - partita n. 5 dell'elenco 5 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 è istituito ed iscritto, nella sola competenza, nel sett. 26, tit. II, sez. VIII, ctg. III, dest. prog. 1, nat. giur. 1, il cap. 2677 denominato «spesa per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature», con lo stanziamento di L. 450.000.000.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 settembre 1981

NENNA D'ANTONIO

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1981, n. 44.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1977, n. 78.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 78, è sostituito dal seguente:

«Per ogni giornata di trasferta o frazione non inferiore alle otto ore spetta, inoltre, una indennità uguale a quella stabilita con legge dello Stato per la qualifica di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

Al consigliere in missione è data facoltà di chiedere dietro presentazione di regolare fattura il rimborso delle spese di vitto nonché di alloggio, in esercizi non di lusso.

In questi casi la misura della indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto, di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio, e ad un terzo se vengono rimborsate le spese di vitto e alloggio.

Per le missioni all'estero si applicano le diarie nette in valuta estera previste nella tabella *B*, gruppo 2°, annessa al decreto del Ministro del tesoro in data *2* marzo *1976*.

Il servizio ragioneria ed economato del consiglio regionale ed il servizio provveditorato economato della giunta sono autorizzati ad anticipare, rispettivamente, ai consiglieri regionali ed ai componenti la giunta, le somme occorrenti per le spese di viaggio».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale n. 78 suddetta è soppresso.

Art. 3.

Ai consiglieri regionali che, su autorizzazione dell'ufficio di presidenza del consiglio, partecipano a convegni, riunioni, manifestazioni o incontri, indetti da enti pubblici, enti locali e organizzazioni culturali e sociali, nell'interno della Regione, usando il proprio mezzo, spetta il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legge regionale *30* maggio *1973*, *n. 23*, e successive modificazioni.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con le somme già stanziate al cap. 3 del bilancio di previsione per il 1981, che presenta sufficiente disponibilità.

Per gli esercizi successivi, la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 settembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1981, n. 45.

Modifica ed integrazioni alla legge regionale 1° marzo 1974, n. 8: Norme sulla contabilità del consiglio regionale d'Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attribuzioni del servizio economato del consiglio regionale

Il servizio economato del consiglio regionale esercita nello ambito delle normative contenute nella legge 6 dicembre 1973, n. 853, le seguenti funzioni:

1) presentazione di proposte in ordine alla trattazione delle forniture occorrenti per il funzionamento degli uffici e servizi del consiglio regionale;

2) amministrazione delle spese di ufficio e, in particolare, delle spese postali e telegrafiche, delle spese di riscaldamento, per utenze di luce, forza motrice, acqua e gas, per la stampa, pubblicazione e riproduzione di atti, documenti, registri e simili, per l'uso degli automezzi, nonché di quelle relative ai locali occupati dagli uffici e servizi del consiglio regionale;

3) gestione della cassa economale e dei magazzini;

4) custodia e distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e di materiale vario;

5) presentazione di proposte per l'organizzazione e la liquidazione delle spese in ordine alla gestione amministrativa dei telefoni, degli impianti dei nuovi apparecchi, dello spostamento e soppressione di quelli esistenti;

6) allestimento di convegni e conferenze deliberati dallo ufficio di presidenza del consiglio regionale;

7) istruzione delle pratiche relative ai compiti sopra specificati.

Il servizio economato attende inoltre ad ogni altro compito che gli venga affidato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 2.

Struttura

Al servizio economato è preposto l'economo, che viene nominato con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale fra il personale in servizio presso il consiglio regionale con livello funzionale compatibile con le attribuzioni di cui all'art. 1 e con le norme relative all'ordinamento degli uffici e dei servizi del consiglio regionale.

L'ufficio di presidenza può, con proprio provvedimento, affidare ad un impiegato in servizio presso il consiglio regionale l'incarico di coadiuvare l'economo nell'espletamento delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 3.

Dotazioni di magazzino

Per il materiale di uso generale e ricorrente, il servizio economato ha cura di promuovere la costituzione di congrue dotazioni di magazzino in modo da poter fronteggiare tempestivamente le ordinarie necessità degli uffici e dei servizi del consiglio regionale.

Art. 4.

Albo delle ditte

Il servizio economato deve compilare e tenere costantemente aggiornato l'albo delle ditte e delle imprese ritenute idonee, per capacità e serietà, a concorrere alle varie forniture ed ai lavori occorrenti per il funzionamento degli uffici e servizi, nei modi, nei tempi e con le garanzie necessarie.

L'albo è formato in base alle domande presentate dalle ditte e dalle imprese o per l'iniziativa dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 5.

Capitolato d'oneri

Le forniture ed i lavori effettuati tramite il servizio economato, nei limiti delle norme di cui alla legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono eseguiti di regola, in base ad appositi capitolati d'oneri contenenti i seguenti elementi:

a) oggetto della fornitura o lavoro;

b) caratteristiche tecnico-merceologiche;

c) ammontare presunto della spesa;

d) termine e luogo della consegna;

e) modalità di controllo e di collaudo;

f) misure e modalità per l'applicazione della cauzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

g) penalità applicabili per ritardi nelle consegne e per qualsiasi altra inadempienza;

h) ogni altro obbligo posto a carico delle ditte fornitrici, come, ad esempio, quelli relativi agli oneri fiscali e contrattuali, imballo, trasporto, montaggio e simili.

Gli schemi dei capitolati d'oneri, sia generali che speciali, sono studiati e predisposti dal servizio economato.

Art. 6.

Autorizzazione delle spese

Salvo quanto previsto dall'art. 9, per tutte le spese inerenti alle proprie attribuzioni, il servizio economato deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio di presidenza.

A tale scopo esso è tenuto a proporre l'adozione delle relative deliberazioni per l'assunzione degli impegni di spesa.

Art. 7.

Contratti

Alla stipulazione dei contratti relativi alle forniture e ai lavori effettuati tramite il servizio economato, ai sensi della presente legge, provvede l'ufficio rogante, che curerà inoltre le denunce fiscali, la registrazione degli atti, nonché, su proposte del servizio economato, lo svincolo delle eventuali cauzioni.

Art. 8.

Ordinazione

Le forniture ed i lavori sono ordinati mediante bolletta da staccarsi da apposito bollettario firmato dall'economo.

Ogni bolletta deve contenere l'indicazione dell'oggetto della fornitura e del lavoro e le condizioni alle quali essi devono essere eseguiti.

Art. 9.

Fondo cassa

Al servizio economato, con deliberazione dell'ufficio di presidenza e mediante mandati tratti sui rispettivi capitoli di bilancio, viene assegnato un fondo di anticipazione per provvedere al pagamento:

a) delle spese per la manutenzione e l'esercizio degli automezzi, delle relative tasse di circolazione, nonché della tassa di rinnovazione annuale delle patenti di guida dei conducenti;

b) delle spese per la manutenzione, trasporto e riparazione dei mobili, arredi e macchine;

c) delle spese postali e telegrafiche, di carte e valori bollati, di svincoli ferroviari e di trasporto dei materiali;

d) delle altre spese per servizi e forniture varie attinenti al funzionamento degli uffici del consiglio regionale, autorizzate dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

e) delle spese di rappresentanza del consiglio regionale per importi non superiori a L. 200.000, previa autorizzazione del presidente;

f) degli anticipi e rimborso delle spese di missione, debitamente autorizzati, per i consiglieri ed il personale del consiglio regionale.

Il fondo è determinato dall'ufficio di presidenza del consiglio sulla base delle presumibili esigenze.

Il fondo predetto dovrà essere depositato in un conto corrente fruttifero presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria della Regione, intestato all'economo del consiglio regionale.

Il prelevamento delle somme sarà eseguito a mezzo di assegni bancari firmati dall'economo.

Gli interessi accreditati sul c/c vanno annualmente versati alla tesoreria della Regione.

L'economo non può disporre che le somme anticipate vengano utilizzate per un uso diverso da quello per cui sono state assegnate.

Art. 10.
Pagamenti

I pagamenti in favore dei creditori con il fondo cassa dello economato vengono effettuati attraverso appositi ordini a madre e figlia firmati dall'economo e dal presidente o da un vice presidente del consiglio regionale.

Gli ordinativi di pagamento dovranno indicare:

a) il capitolo di bilancio sul quale viene effettuata la spesa con le relative disponibilità;

b) la persona del creditore o colui che è autorizzato a riscuotere ed a quietanzare nel caso di ditte o di imprese;

c) la causale del pagamento;

d) l'importo in cifre e in lettere;

e) la data del pagamento;

f) la quietanza.

Art. 11.
Scritture

Per il servizio di cassa, il servizio economato deve tenere apposito giornale, nel quale deve registrare con rigoroso ordine cronologico le anticipazioni, i pagamenti eseguiti e le reintegrazioni ottenute.

Tali operazioni vanno annotate inoltre su apposito partitario distintamente per oggetto e stanziamento.

La tenuta delle scritture dovrà adeguarsi alle esigenze di meccanizzazione.

Art. 12.
Rendiconti di cassa

Per le spese erogate e per le anticipazioni ricevute, il servizio economato deve presentare, al termine di ciascun trimestre, al servizio ragioneria del consiglio regionale, il rendiconto distinto per ogni capitolo di bilancio cui le spese e le anticipazioni si riferiscono, corredato della relativa documentazione e di un riepilogo generale.

Il servizio ragioneria, esaminato e riscontrato regolare il rendiconto, propone all'ufficio di presidenza del consiglio regionale la reintegrazione del fondo.

Al termine dell'esercizio, dopo aver presentato il rendiconto dell'ultimo trimestre, il servizio economato provvede al versamento nella tesoreria della Regione dei saldi esistenti sulle anticipazioni ricevute e presenta il rendiconto finale dell'ultimo trimestre a pareggio.

Art. 13.
Servizio di cassa

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale affida, con proprio provvedimento, il servizio di cassa ad un cassiere scelto fra il personale in servizio presso il consiglio regionale.

Con lo stesso provvedimento verranno stabilite le modalità per la gestione del servizio di cassa.

La immediata vigilanza sul cassiere spetterà all'economo.

Art. 14.
Responsabilità del cassiere

Il cassiere è personalmente responsabile delle somme ricevute sino a che non ne abbia ottenuto legale discarico.

Egli deve custodire in cassaforte i valori di qualsiasi natura ed è, altresì, autorizzato a tenere giacente in essa una somma non superiore a quella complessivamente assicurata contro il furto e l'incendio.

Il cassiere risponde inoltre della regolarità dei pagamenti, della validità dei biglietti di banca e delle monete introitate, della identificabilità dei creditori e dei presentatori dei titoli e dei valori accolti, nonché della mancata conversione in numerario di assegni, vaglia e simili in tempo utile.

Il cassiere è soggetto agli obblighi stabiliti dalle leggi civili a carico dei depositari.

Art. 15.
Verifiche di cassa

Il servizio di cassa è soggetto a verifiche ordinarie e straordinarie.

Le prime sono eseguite ad intervalli non superiori ai tre mesi; le seconde ogni volta che siano ritenute opportune dallo ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Le verifiche di cassa sono effettuate da un componente dell'ufficio di presidenza all'uopo designato e dal responsabile del servizio ragioneria del consiglio regionale.

Di ogni verifica si stende verbale in triplice esemplare sottoscritto dagli intervenuti.

I piccoli importi che risultassero mancanti al termine della verifica devono essere immediatamente rifusi dal cassiere, mentre le eventuali eccedenze devono essere introitate nel giornale di cassa quali valori estranei in attesa che ne vengano chiarite le cause.

Art. 16.
Passaggio della cassa

In caso di cessazione dell'incarico o di assenza, anche temporanea dal servizio, il cassiere deve effettuare la consegna della cassa al subentrante designato.

All'atto del passaggio della cassa si esegue la verifica di cui all'art. 15 con l'intervento dell'economo, del cassiere uscente e di quello subentrante.

Dell'avvenuto passaggio si dà atto nel verbale di consistenza dei valori di cassa, un esemplare del quale deve essere consegnato anche al cessante.

Il subentrante deve astenersi dall'assumere le sue funzioni senza la preventiva verifica e la presa in consegna della cassa.

Qualora, per qualsiasi causa, il cessante non sia in grado di effettuare personalmente la consegna della cassa, può delegare una persona di sua fiducia, anche estranea all'amministrazione.

Art. 17.
Rinvio

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme sulla contabilità della regione Abruzzo e, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché quelle concernenti i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 18.
Abrogazione

Sono abrogate le norme non compatibili con la presente legge.

Art. 19.
Pubblicazione e urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 settembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1981, n. 46.

Adesione della regione Abruzzo alla fondazione «Nove martiri aquilani».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo è autorizzata ad aderire alla costituenda fondazione «Nove martiri aquilani», promossa dal comune dell'Aquila nell'ambito delle iniziative dirette all'assistenza all'infanzia.

La giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti e a concedere al comune dell'Aquila, per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma del presente articolo, un contributo di L. 20.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1981, in L. 20.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

cap. 2890: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi» - in diminuzione L. 20.000.000;

cap. 860 - di nuova istituzione nel settore 8, tit. I, sez. VIII, ctg. V, dest. progr. 1, nat. giur. 1 - denominato «Interventi a favore della fondazione «Nove martiri aquilani» - in aumento L. 20.000.000.

La partita n. 1 dell'elenco n. 3, allegato al predetto bilancio 1981, è ridotta della corrispondente somma di L. 20.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 settembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1981, n. 47.

Modifica della legge regionale 6 luglio 1977, n. 30, recante: Assistenza estiva all'infanzia, all'adolescenza e alla gioventù per gli anni 1977 e successivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 30, è sostituito come segue:

Per l'anno 1981 e successivi sono concessi contributi ai comuni per l'organizzazione e la gestione di campeggi e colonie estive destinati all'assistenza ai minori, con le modalità fissate dalla legge regionale 30 giugno 1976, n. 34.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in L. 590.000.000 si provvede:

per L. 440.000.000 con lo stanziamento iscritto al cap. 706 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981;

per L. 150.000.000 mediante riduzione di pari importo per competenza e per cassa del cap. 2898 (fondo globale) del medesimo stato di previsione della spesa.

La partita n. 5 iscritta nell'elenco n. 4 allegato al bilancio per il 1981 è ridotta di L. 150.000.000.

Lo stanziamento del cap. 706 è elevato per competenza e per cassa di L. 150.000.000.

Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio determinano gli oneri annuali ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 settembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1981, n. 48.

Erogazione agli enti gestori dei corsi di formazione professionale dei maggiori oneri ad essi derivanti dalla applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori del settore, per le attività ricadenti nel periodo 1° ottobre 1980-30 settembre 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore degli enti gestori della formazione professionale i maggiori oneri ad essi derivanti dall'applicazione del CCNL degli operatori del settore per le attività ricomprese nei piani regionali 1° ottobre 1980-30 settembre 1981 e 1° ottobre 1981-30 settembre 1982, fino alla concorrenza di L. 3.770.350.000.

Art. 2.

I maggiori oneri vengono liquidati all'ente gestore come di seguito:

a) nella misura richiesta da ciascun ente stesso per ogni dipendente impegnato nello svolgimento degli interventi di formazione professionale 1° ottobre 1980-30 settembre 1981;

b) fino a concorrenza della residua somma disponibile dopo la operazione di cui al precedente punto *a*) ed in misura proporzionale all'importo richiesto da ciascun ente stesso per ogni dipendente impegnato nello svolgimento del piano degli interventi di formazione professionale 1° ottobre 1981-30 settembre 1982, dopo l'approvazione del consiglio regionale.

Art. 3.

I maggiori oneri di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno rendicontati dagli stessi enti gestori unitamente ai contributi loro attribuiti con i piani regionali di formazione professionale.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1981, in L. 3.770.350.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

cap. 2898: « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi » - in diminuzione L. 3.770.350.000;

cap. 521: « Contributi per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di formazione professionale » - in aumento L. 3.770.350.000.

La partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1981 è soppressa.

Conseguentemente l'art. 20 della legge regionale 5 maggio 1981, n. 14, approvativa del bilancio 1981, è modificato come segue: « Ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63, sono determinati i seguenti oneri:

L. 1.830.000.000 sul cap. 511 per spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi regionali di formazione professionale;

L. 16.770.350.000 sul cap. 521 per contributi per la organizzazione ed il funzionamento dei corsi di formazione professionale ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 settembre 1981

NENNA D'ANTONIO

(6007)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1981, n. **14**.

Ristrutturazione e finanziamento dei gruppi consiliari

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 13 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge 13 marzo 1979, n. 4 è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficio di presidenza, ai sensi dell'art. 12, comma secondo dello statuto della Regione, assicura ai gruppi consiliari la disponibilità di locali ed attrezzature anche per la istituzione di un recapito dei gruppi medesimi presso la sede della giunta regionale ».

Art. 2.

Il comma primo dell'art. 2 della legge 13 marzo 1979, n. 4 è sostituito con i seguenti commi:

« Ciascun gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione a carico della Regione di un contingente di personale del ruolo regionale secondo la tabella *A* allegata alla presente legge.

Se il contingente è almeno di due unità un dipendente dovrà avere una qualifica non superiore ad applicato-operatore specializzato e tale numero è elevato a due se il contingente supera le due unità, mentre il restante personale potrà essere scelto tra i dipendenti aventi qualifica superiore ».

Il terzo comma dello stesso art. 2 è sostituito con i seguenti commi:

« I gruppi consiliari, qualora non sia possibile reperire il personale di propria fiducia tra i dipendenti regionali hanno facoltà di utilizzare personale in possesso di qualifiche uguali od equivalenti, dipendenti da enti operativi soggetti a vigilanza e controllo della Regione, previo gradimento degli interessati e su delibera favorevole dell'ente di appartenenza. La utilizzazione è consentita nei limiti indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Ai dipendenti utilizzati a norma del comma precedente non potranno essere riconosciute speciali indennità od attribuzioni ed essi godranno del trattamento economico loro praticato dallo ente di appartenenza, conservando i diritti inerenti alla posizione giuridica acquisita o maturabili nel periodo di lavoro presso i gruppi consiliari.

La Regione rimborsa agli enti interessati la spesa per il trattamento economico dei dipendenti durante il periodo in cui saranno utilizzati dai gruppi consiliari a norma delle disposizioni precedenti.

Nel caso di cui al quarto comma del presente articolo, i gruppi consiliari, ove non sia possibile la utilizzazione di personale degli enti operativi, potranno avvalersi di personale di fiducia esterno, nei limiti indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

L'incarico è conferito dagli stessi gruppi consiliari con contratto a tempo determinato risolto di diritto alla fine della legislatura salvo lo scioglimento anticipato del gruppo ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge 13 marzo 1979, n. 4 è così modificato:

« Per le spese di funzionamento è assegnato a ciascun gruppo il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 2, aumentato come segue:

la misura di cui al primo comma del citato art. 1 è aumentata a L. 300.000 mensili;

la misura di cui al secondo comma dello stesso art. 1 è aumentata a L. 200.000 mensili.

L'aumento di cui al precedente comma decorre dal 1° gennaio 1981 ».

Art. 4.

All'art. 4 della legge 13 marzo 1979, n. 4, le parole « nella misura di L. 200.000 mensili maggiorata di L. 10.000 per ciascun componente il gruppo » sono sostituite con le parole « nella misura di L. 300.000 mensili maggiorata di L. 20.000 per ciascun componente il gruppo con decorrenza dal 1° gennaio 1981 ».

Art. 5.

E' autorizzata la maggiore spesa valutata per l'anno 1981 in L. 20.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, alla quale si fa fronte con le entrate spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Agli oneri relativi si fa fronte con le disponibilità previste sull'apposito cap. 1001105 del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Per gli anni successivi la spesa complessiva sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio.

TABELLA *A*

Composizione gruppo	Contingente personale assegnato	Contingente da enti o esterno
sino a 5	2	2
da 6 a 8	4	3
da 9 a 14	5	3
da 15 a 20	6	3
oltre 20	7	4

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 6 agosto 1981

DOMINIJANNI

(5617)

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1981, n. 15.

Norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici in applicazione della legge 8 gennaio 1979, n. 3.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 17 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione della legge 8 gennaio 1979, n. 3, i termini per la formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici sono fissati come segue:

1) i comuni e i loro consorzi con popolazione inferiore a 15 mila abitanti adottano gli strumenti urbanistici generali entro otto mesi dalla data di esecutività della delibera di incarico ai progettisti; quelli con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, entro dodici mesi.

Nel caso di strumenti la cui approvazione è di competenza della Regione, gli stessi devono essere trasmessi:

a) i programmi di fabbricazione e loro varianti, entro trenta giorni dalla data del visto di legittimità della delibera consiliare di adozione;

b) piani regolatori generali comunali o intercomunali e i piani di ricostruzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione o, in presenza di osservazioni e opposizioni, dalla data del visto di legittimità della delibera consiliare di controdeduzione.

Il comune o consorzio di comuni adotterà la delibera di controdeduzione alle osservazioni e/o opposizioni entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del periodo utile per la presentazione delle osservazioni e/o opposizioni.

Art. 2.

I termini per l'approvazione da parte dei comuni degli strumenti urbanistici di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20 del 1980 sono fissati come segue:

a) i piani di zona, piani particolareggiati e piani insediamenti produttivi dovranno essere trasmessi alla Regione nei tempi indicati al precedente art. 1 punto *b*) e saranno approvati dal consiglio comunale entro i trenta giorni successivi al parere acquisito ovvero dalla scadenza dei termini di cui al 2° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1980;

b) i piani di lottizzazione dovranno essere trasmessi dal comune alla Regione entro trenta giorni dalla data di ricevimento e dovranno essere approvati dal consiglio comunale entro i trenta giorni successivi all'acquisito parere ovvero dalla scadenza dei termini di cui al secondo comma, art. 2 della richiamata legge regionale.

In caso di piani di lottizzazione di ufficio, i progettisti devono presentare al comune gli elaborati entro tre mesi dall'incarico;

c) i piani pluriennali di attuazione, entro trenta giorni dalla data di consegna al comune degli elaborati da parte dei progettisti ai quali, per l'assolvimento dell'incarico, non possono essere concessi più di sessanta giorni.

Art. 3.

Nel caso in cui i termini di cui ai precedenti articoli 1 e 2 vengano superati senza giustificata motivazione, la Regione si sostituirà ai comuni, previa diffida nominando commissari ad acta.

Il decreto di nomina di tali commissari viene emanato dal presidente della giunta regionale previa delibera della giunta stessa.

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20 è sostituito dal seguente:

Per gli strumenti urbanistici di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) del primo comma dell'art. 2 della legge n. 20 del 2 giugno 1980, i comuni debbono acquisire il parere di conformità agli strumenti urbanistici generali, su relazione della sezione urbanistica regionale, dell'assessorato all'urbanistica che è tenuto ad esprimersi entro sessanta giorni.

Trascorso tale termine il parere si dà per acquisito.

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale n. 20 del 2 giugno 1980 è così modificato:

Presso l'assessorato all'urbanistico è istituita una commissione urbanistica cui è affidato il compito di discutere problemi relativi all'assetto del territorio ed in particolare, di esprimere parere sui seguenti strumenti:

P.T.R. — Piano territoriale regionale;
P.T.P. — Piano territoriale paesistico;
P.G.R. — Piano regolatore generale;
P.R.G.I. — Piano regolatore generale intercomunale;
P.F. — Piano di fabbricazione;
P.F.I. — Piano di fabbricazione intercomunale;
P.R. — Piano di ricostruzione.

La commissione urbanistica è composta dai rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), *g*), *n*), *o*), dell'art. 12 della legge regionale n. 31/1975 nonchè dal responsabile regionale dei problemi dell'edilizia abitativa, dal responsabile del servizio geologico regionale e da tre esperti nominati dalla giunta regionale, su parere conforme della commissione consiliare competente, nell'ambito di quelli previsti dal quarto comma dell'art. 12 della legge.

I tre esperti non devono avere all'atto della nomina o acquisire nel corso del mandato, pena la decadenza, incarichi di elaborazione di strumenti urbanistici da parte dei comuni della Calabria e loro consorzi.

Il mandato ha la durata di un anno ed è rinnovabile.

Per i componenti della commissione esterni all'amministrazione regionale ai fini del rimborso spese e dei gettoni di presenza si applicano le norme di cui alla legge regionale per i componenti del comitato regionale di controllo.

Art. 6.

Il parere sugli strumenti urbanistici di cui all'art. 6 della legge regionale n. 20/80 dovrà essere espresso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento: trascorso tale termine il parere si dà per acquisito.

Il termine si considera sospeso qualora si rende opportuno richiedere motivati chiarimenti al comune il quale è tenuto a fornirli entro e non oltre trenta giorni.

Art. 7.

La giunta regionale acquisito il parere della commissione urbanistica o trascorsi i termini di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, trasmette entro trenta giorni al consiglio gli elaborati e la documentazione.

Sugli strumenti urbanistici trasmessi dalla giunta, la commissione consiliare competente esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

La giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta la delibera di definitiva approvazione degli strumenti urbanistici motivando l'eventuale difformità del parere. Il decreto del presidente della giunta regionale è emesso entro trenta giorni dalla data del visto di legittimità della delibera della giunta di cui al precedente comma.

Art. 8.

Per gli strumenti urbanistici già trasmessi alla Regione valgono i termini riportati agli articoli precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Il termine di cui all'art. 8, primo comma, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20, per i comuni che non hanno adempiuto agli obblighi di cui allo stesso articolo, è prorogato al 30 settembre 1981.

Art. 10.

La presente legge sostituisce ed annulla la legge regionale n. 6 del 16 maggio 1981.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 8 settembre 1981

DOMINIJANNI

(5892)

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1981, n. 16.

Autorizzazione delle spese occorrenti per il finanziamento di un piano triennale relativo al completamento di opere in corso ed alla realizzazione di opere igieniche, viabilità provinciale e comunale ed edilizia scolastica.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 46 del 22 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone, di intesa con gli enti locali interessati, per i successivi provvedimenti di competenza del consiglio regionale, un piano di opere pubbliche di interesse dei comuni e delle amministrazioni provinciali della Calabria, da ammettere a contributo della Regione negli anni 1982, 1983 e 1984.

All'uopo, i comuni e le amministrazioni provinciali entro e non oltre quarantacinque giorni di entrata in vigore della presente legge, trasmetteranno alla giunta regionale — Assessorato ai lavori pubblici — una delibera consiliare nella quale saranno indicati:

a) le singole opere da finanziare, con specificazione dei relativi importi, disposte nell'ordine di priorità valutato dall'ente interessato;

b) gli obiettivi che l'ente intende raggiungere attraverso la realizzazione delle opere per le quali si chiede l'ammissione a contributo regionale;

c) i cespiti delegabili che l'ente intende realizzare per ottenere il finanziamento dell'istituto mutuante, per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

Art. 2.

Il piano di cui al precedente art. 1, predisposto per settori comprenderà i seguenti tipi di opere da ammettere a finanziamento:

a) opere di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, con particolare riguardo al completamento degli acquedotti e delle reti idriche e fognanti al servizio dei centri abitati ed agli interventi diretti ad eliminare le più gravi carenze igieniche nel settore;

b) opere scolastiche di competenza dei comuni e delle province, di cui alla lettera *e*) del su richiamato art. 3 della legge regionale n. 31/1975, con particolare riguardo ai completamenti degli edifici scolastici in corso di realizzazione o da realizzare, compresi nei programmi di edilizia scolastica approvata dalla Regione in attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412;

c) opere di viabilità provinciale, di cui alla lettera *g*) del cennato art. 3 della legge regionale n. 31/1975, con particolare riguardo agli interventi di ammodernamento e miglioramento della rete viaria esistente;

d) opere di viabilità comunale, di cui alla lettera *f*) del ripetuto art. 3 della legge regionale n. 31/1975, con particolare riguardo agli interventi di miglioramento delle strade comunali di accesso alle frazioni e borgate non servite da altre infrastrutture viarie, nonchè ad eventuali interventi diretti ad eliminare situazioni di particolare pericolosità del transito.

Art. 3.

Per la concessione di contributi costanti ventennali ai comuni ed alle province che contrarranno mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito autorizzati ai fini del finanziamento delle opere di cui ai precedenti articoli, è autorizzato, per gli esercizi 1982, 1983 e 1984, un limite di impegno di spesa ventennale pari a lire 2.000 milioni per il 1982, lire 4.000 milioni per il 1983 e lire 6.000 milioni per il 1984.

Il consiglio regionale, con provvedimento amministrativo di approvazione del piano di opere pubbliche di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzato a fissare in via definitiva l'ammontare del contributo percentuale annuo da concedere agli enti locali interessati. Tale contributo, in deroga al disposto del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, potrà essere fissato anche in misura inferiore a quella occorrente per la totale copertura dell'onere di ammortamento del mutuo al tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti; ma in nessun caso potrà essere inferiore al 7 per cento annuo della spesa ammessa a finanziamento per gli interventi nel settore delle opere igieniche e dell'edilizia scolastica, ed al 5 per cento annuo della spesa ammessa a finanziamento per gli interventi nel settore della viabilità comunale e provinciale.

A favore dei comuni e delle province che hanno contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di opere pubbliche di cui al precedente art. 2, negli anni 1978, 1979, 1980, 1981, la Regione, su richiesta delle amministrazioni interessate e d'intesa con la Cassa depositi e prestiti, concede il contributo previsto dalla presente legge a decorrere dal 1982 e fino all'estinzione del mutuo medesimo.

Per l'utilizzazione dei benefici di cui al precedente comma, valgono i termini fissati all'art. 1.

Le amministrazioni interessate debbono far pervenire le istanze relative accompagnate dalla delibera di cui alla lettera *a*) del citato art. 1 e dal decreto di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Le opere finanziate in virtù della presente legge saranno eseguite dagli enti locali interessati con l'osservanza delle procedure in materia di deleghe agli enti locali contenute nella legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 e successive norme in materia.

Art. 5.

L'art. 25 della legge 10 novembre 1975, n. 31, è così modificato:

« Nei limiti di importo fissati dalla normativa statale in materia, il certificato di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori».

Art. 6.

La disposizione dell'art. 7 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'art. 68 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, si applicano per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, sempre che trattasi di somme a suo tempo impegnate per la esecuzione di opere e di lavori pubblici e che i relativi lavori siano stati affidati prima dell'eliminazione delle stesse somme dal conto dei residui.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1982, lire 4.000 milioni per l'anno 1983 e lire 6.000 milioni per l'anno 1984 si provvederà con la disponibilità sui fondi globali degli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984.

La corrispondente spesa occorrente per gli esercizi successivi al 1984, cui si farà fronte con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 maggio 1970, n. 281, e sarà prevista in ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 settembre 1981

DOMINIJANNI

(5893)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1981, n. **40**.

Rifinanziamento dell'art. 6 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 31.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 19 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le maggiori esigenze finanziarie scaturite dall'applicazione dell'art. 6 della legge regionale n. 31 del 2 settembre 1981 è istituito un ulteriore limite di impegno quinquennale di lire 2,5 miliardi a partire dal 1981.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 è introdotta la seguente variazione in aumento in termini di competenza e di cassa:

Cap. 110. — Quota regionale del fondo comune ai sensi della legge n. 356/76 e dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 . L. 4.047.133.200

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa:

Cap. 3430. — Anticipazioni per interventi diretti a fronteggiare danni causati da pubbliche calamità nel settore dell'agricoltura . L. 2.500.000.000

Cap. 7280. — Fondo globale per provvedimenti in corso e funzioni normali (spese correnti) L. 1.547.133.200

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 15 ottobre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1981, n. **41**.

Norme per la disciplina delle modalità di erogazione del contributo di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 19 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore della impresa dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonchè dell'esercizio cinematografico e teatrale, danneggiate o distrutte dal sisma del 23 novembre 1980, è concesso un contributo pari al 75% delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per l'acquisto ovvero la cessione del terreno da parte del comune, nell'ambito dello stesso territorio comunale qualora per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali non sia possibile la ricostruzione in loco.

Art. 2.

Le domande per fruire del contributo di cui all'articolo precedente devono essere presentate entro il 17 febbraio 1982 alle aziende o agli istituti di credito operanti sul territorio regionale, corredate:

a) dell'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco;

b) da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione;

c) dalla autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 2 febbraio 1964, n. 64.

Se la commissione di cui al punto *b*) del precedente comma non si pronuncia entro novanta giorni dalla data di ricevimento della perizia, questa si intende approvata.

L'approvazione della perizia da parte della predetta commissione vale anche come parere favorevole per la concessione del contributo.

Per ogni parere definitivamente reso dalla commissione, a ciascun componente che vi abbia partecipato, è attribuito un compenso nella misura di L. 5.000.

Art. 3.

La giunta regionale, acquisita la comunicazione di regolarità della domanda dall'azienda o istituto di credito, dispone la concessione del contributo e l'accreditamento.

Il contributo è erogato tramite l'azienda o l'istituto di credito di cui al comma precedente in ragione del:

a) 50% del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) 35% del contributo concesso in base a stati di avanzamento sottoscritti con responsabilità solidale dal titolare del contributo, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;

c) restante 15% del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui all'articolo precedente tra i tecnici regionali individuati dalla giunta regionale.

Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 15 ottobre 1981

VERRASTRO

(6285)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1981, n. **46**.

Associazioni di volontariato nel settore socio-sanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 18 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In armonia con i disposti degli articoli 1, 45 e 71 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la regione Valle d'Aosta riconosce la funzione sociale delle associazioni di volontariato liberamente costituite per concorrere al conseguimento degli obiettivi del servizio socio-sanitario regionale.

Art. 2.

L'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, sulla base delle leggi regionali attuative del servizio socio-sanitario e delle previsioni e dell'attuazione del piano sanitario regionale, stipula convenzioni con le associazioni di volontariato secondo uno schema-tipo approvato dal consiglio regionale.

Art. 3.

Le associazioni di volontariato che intendono accedere al convenzionamento con l'unità sanitaria locale, debbono ottenere da parte della Regione il riconoscimento di idoneità. Tale riconoscimento è concesso con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, sentito il consiglio comunale ove ha sede l'istituzione.

L'idoneità è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) gratuità delle prestazioni dei soci;

b) assenza di fini di lucro;

c) adeguati livelli di funzionalità e continuità organizzativa e operativa, di prestazioni e di qualificazione del personale;

d) pubblicità dei bilanci.

Art. 4.

I soci delle associazioni di volontariato convenzionate, sono tenuti a partecipare, a richiesta dell'unità sanitaria locale regionale, a corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento promossi o organizzati dalla Regione.

Art. 5.

Fermo restando il carattere disinteressato dell'apporto dei soci volontari, le convenzioni di cui al precedente art. 2, possono prevedere l'attribuzione in uso alle associazioni di attrezzature e di strutture, nonchè la corresponsione di contributi annuali per il loro funzionamento e per spese vive sostenute e opportunamente documentate.

A tal fine, nel bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale è previsto un apposito capitolo di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 agosto 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1981, n. 47.

Sostituzione del primo e secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1980, n. 33, concernente l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 18 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo e secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1980, n. 33 recante: «Organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario nel territorio della Regione», sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi commi:

«L'organico provvisorio del personale degli istituendi centri di emergenza di base e della centrale operativa è indicato nelle allegate tabelle *B* e *C*.

In sede di prima applicazione della presente legge il 50% dei posti di autista di cui all'allegata tabella *B* è riservato agli autisti, addetti alla conduzione delle autoambulanze, presso servizi di trasporto infermi, organizzati da comuni o comunità montane, i quali abbiano, alla data del 1° gennaio 1981, rapporto di lavoro oppure convenzione o contratto d'appalto con i predetti enti.

Alla copertura della restante disponibilità di posti d'autista si provvede mediante concorso pubblico.

Per l'ammissione ai concorsi riservati e pubblici di assunzione è richiesto il possesso della patente di guida di categoria *B* oppure di categorie superiori».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 agosto 1981

ANDRIONE

(5795)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813050)